

## Accesso civico

Il riordino della disciplina in materia di trasparenza, operato con le modifiche apportate al decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 (cosiddetto Foia - *Freedom of Information Act*), ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l'accesso civico (semplice o generalizzato) e l'accesso documentale. Il diritto di chiunque, quindi, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione.

L'esercizio di questi diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

### 1. Accesso civico semplice

Introdotta dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, modificata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 è circoscritta agli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria relativi alle attività di competenza degli uffici del CNEL qualora questi non siano stati pubblicati o aggiornati nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet del CNEL.

#### Come trasmettere l'istanza

L'istanza di accesso civico semplice è gratuita e va presentata indirizzandola all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CNEL compilando l'apposito modulo di accesso civico (*modello AC*):

CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro  
Dott. Massimiliano Monnanni - Segretario generale CNEL  
V. le David Lubin, 2 00196 Roma Tel: 06/36921  
E-mail: [segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it)  
Indirizzo PEC: [protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

#### Il procedimento

L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto; contestualmente lo trasmette al richiedente oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra

informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione (comma 9-*ter* del medesimo articolo 2 della legge n. 241/1990) esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (15 giorni).

## **2. Accesso civico generalizzato**

Consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall'articolo 5-bis del decreto lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni. Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

### **Il procedimento**

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto (*modello ACG*), sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità. Questo si invia all'ufficio competente per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata - PEC), per posta ordinaria o consegnato a mano rispettivamente:

- all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni, consultabile nell'[apposita pagina](#) del sito del CNEL;
- al titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi del citato comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241:  
CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro  
Ufficio del Segretario Generale, dott. Massimiliano Monnanni,  
V. le David Lubin, 2 00196 Roma, Tel: 06/36921  
E-mail: [segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it);  
PEC: [protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

### **3. Accesso civico documentale**

Disciplinato e trattato secondo le norme dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

#### **Il procedimento**

L'istanza può essere trasmessa per via telematica compilando l'apposito modulo (*modello ACD*) all'ufficio che ha trattato i dati oggetto della domanda.

L'amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell'istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.

#### **Riferimenti normativi**

Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Linee guida ANAC